

COMUNE DI CALVENZANO

SCHEMA DI REGOLAMENTO DEL VERDE EXTRAURBANO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 01/06/2000

TITOLO I

NORME

ART. 1

Nelle aree a vincolo urbanistico ed ambientale di cui al Piano Regolatore Generale e quelle da esso richiamate, è fatto divieto assoluto di estirpare, sradicare piante e ceppaie di ogni specie. Con speciale autorizzazione del Sindaco potranno essere consentiti interventi di manutenzione e conservazione del patrimonio arboreo ed autorizzazioni al taglio.

ART. 2

Su tutto il territorio comunale interessato da rogge, canali, fossi e corsi d'acqua demaniali, comunali, e consortili e loro derivazioni, scarpate, rive dei predetti canali, rogge e fossi anche asciutti, è fatto divieto assoluto di eliminare o danneggiare piante, vegetazione arborea o arbustiva, anche con l'impiego di sostanze erbicide o del fuoco, lungo le rive dei corsi d'acqua naturali o artificiali, sia perenni sia temporanei sia asciutti, le scarpate ed i margini delle strade e le separazioni dei terreni a ridosso delle rogge e dei canali suddetti; l'autorizzazione al taglio è da richiedersi utilizzando il modello predisposto dagli uffici comunali; il richiedente dovrà evitare che il taglio cagioni un diradamento superiore al 50% delle piante esistenti sul posto; non è comunque ammesso il taglio di alberi di qualsiasi dimensione presenti in zone rade o lungo filari provvisti di scarsa alberatura.

ART. 3

Su tutto il territorio comunale, rimanendo il divieto assoluto dell'estirpazione di piante e ceppaie e danneggiamento dei polloni di qualsiasi specie, è concesso il taglio a diradamento parziale o taglio totale della ripa previa sola comunicazione all'Ufficio Tecnico su apposito modulo. Nel caso vengano tagliate piante non in grado di ricrescere dal ceppo è fatto obbligo di mettere a dimora una nuova pianta scelta tra le essenze riportate in allegato "A".

ART. 4

Il periodo durante il quale è consentito il taglio degli alberi previa comunicazione da inviarsi almeno 15 giorni prima dell'inizio del taglio stesso, va dal 1° novembre al 28 febbraio.

ART. 5

E' fatto obbligo, durante i lavori di aratura o manutenzione dei terreni agricoli, di rispettare una distanza tale da non danneggiare le piante ed i filari presenti lungo le rive di fossi o canali, mantenendo comunque una distanza non inferiore a 60 centimetri.

ART. 6

E' fatto divieto di accendere fuochi dal 1° aprile al 30 novembre su tutto il territorio comunale. Nel resto dell'anno è vietata l'accensione dei suddetti entro 150 metri dall'abitato. La possibilità di bruciare nel periodo permesso è limitata esclusivamente alla sterpaglia ed ai residui di potatura. In ogni caso debbono

essere osservate le disposizioni di cui all'art. 59 del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18/06/1931 n° 773.

ART. 7

Su tutto il territorio extraurbano è fatto divieto di eliminare, tagliare o danneggiare le essenze di *Ostrya Carpinifolia* (Carpino Nero) con circonferenza superiore a 30 centimetri.

Le essenze di

Carpinus Betulus (Carpino bianco)

Crataegus (Biancospino)

non devono essere eliminate o danneggiate, di qualunque dimensione esse siano, salvo apposita autorizzazione del Sindaco.

ART. 8

Nuove piantumazioni, o rimpiazzi, devono essere eseguiti con essenze riportate in allegato "A".

ART. 9

Chiunque viene autorizzato al taglio delle piante nei luoghi e siti di proprietà demaniale, comunale e consortili, dovrà contribuire al ripopolamento della ripa stessa e dei siti che per diverse ragioni risultano diradati o sprovvisti di vegetazione, nelle forme da concordare volta per volta con l'Ufficio Tecnico; la mancanza di tale forma collaborativa di ripristino costituisce motivo di diniego di autorizzazioni future.

TITOLO II

DEROGHE

ART. 10

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di concedere autorizzazioni in deroga agli artt. 1 - 2 - 3 - 7 del presente provvedimento quando:

a1) L'albero sia ammalato e la sua conservazione non sia possibile;

a2) Il richiedente accompagni la richiesta di esecuzione ad un progetto di ristrutturazione ambientale alla cui approvazione è subordinato;

a3) Le piante, per cause naturali o altri eventi non dipendenti dal richiedente, risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro naturale sviluppo vegetativo;

a4) Se uno o più esemplari si trovano in posizioni scomode ai fini della pratiche agricole o edilizie è consentito il trapianto purchè si mantenga o si maggiori il valore di superficie boschiva occupata dagli esemplari prima e dopo il trapianto; l'intervento deve essere comunque preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;

a5) Per effettuare sistemazioni di carattere agronomico è possibile l'estirpo di piante o ceppaie previa autorizzazione da richiedersi al Comune con il quale dovrà concordarsi la messa a dimora di nuove piante in quantità e qualità equivalente a quelle estirpate scegliendole all'interno dell'allegato "A".

La richiesta di deroga dovrà essere presentata per iscritto e la relativa autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo l'accertamento dell'esistenza dei presupposti da parte dell'Ufficio Tecnico.

TITOLO III

SANZIONI

ART. 11

Le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento (quando non costituiscono reato o violazioni amministrative sanzionate da leggi o regolamenti speciali), saranno accertate e punite a norma degli artt. 106 - 107 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 03/03/1934 n° 338, come recepito dall'art. 64 Legge 08/06/1990 n° 142 con le seguenti sanzioni:

a) Estirpo o sradicamento di pianta o di ceppaia:

sanzione pecuniaria da £. 50.000 (lire cinquantamila) a £. 250.000 (lire duecentocinquantamila) cadauna e obbligo di ripristino dello stato precedente.

b) Per ogni pianta abusivamente tagliata;

pianta da seme sanzione pecuniaria da £. 40.000 (lire quarantamila) a £. 200.000 (lire duecentomila);

pianta da pollone sanzione pecuniaria da £. 30.000 (lire trentamila) a £. 150.000 (lire centocinquantamila);

c) Utilizzazione abusiva ceppaia:

taglio totale polloni sanzione pecuniaria di £. 30.000 (lire trentamila) cadauno;

d) Qualora sia dimostrata l'involontarietà del danno la sanzione è sospesa, a condizione della riparazione del danno alla pianta, o della sua sostituzione con una pianta autoctona di adeguata consistenza qualora il danno risulti irreparabile;

e) Lavori di aratura a distanza inferiore a 60 centimetri da piante e filari o da canali e fossi:

sanzione pecuniaria di £. 200.000 (lire duecentomila);

f) Modifica stato luoghi mediante estirpo o sradicamento di piante o di ceppaie e trasformazione colturale:

sanzione pecuniaria da £. 100.000 (lire centomila) a £. 500.000 (lire cinquecentomila) al metro quadrato e obbligo di ripristino dello stato precedente con la messa a dimora di piante autoctone, o comunque riportate in allegato "A", d'altezza non inferiore a 2 metri.

Per il relativo procedimento sanzionatorio troveranno applicazione le norme di cui alla Legge 689 del 24/11/1981.

E' riservata di volta in volta la facoltà di valutazione circostanziata per il danno arrecato al patrimonio arboreo e al soprassuolo con intimazione anche della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato precedente con le prescrizioni del caso.

ALLEGATO “A”

Sono ritenute essenze arboree “autoctone” o comunque in equilibrio con il territorio:

- l’acero campestre
- il bagolaro
- il carpino bianco
- il castagno
- il cerro
- il ciliegio selvatico
- la farnia
- il fico
- il frassino (o l’orniello)
- il gelso
- il melo selvatico
- il noce
- l’olmo
- l’ontano
- il pioppo (bianco, nero, cipressino)
- il platano
- la roverella
- il salice
- il tiglio nostrano.